DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2006

concernente una partecipazione finanziaria della Comunità destinata all'eradicazione della malattia di Newcastle in Francia nel 2005

[notificata con il numero C(2006) 3929]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2006/603/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1] e, in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di contribuire ad un'eradicazione quanto mai rapida della malattia, la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro, alle condizioni previste dalla decisione 90/424/CEE, articolo 4, paragrafo 2.

(2) La partecipazione finanziaria della Comunità nel quadro delle misure urgenti di lotta contro la malattia di Newcastle, è sottoposta alle norme fissate dal regolamento (CE) n. 349/2005 [2] della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce le norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio.

(3) Alcuni focolai della malattia di Newcastle sono comparsi in Francia nel 2005. L'insorgenza di questa malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico comunitario.

(4) In data 5 settembre 2005, la Francia ha presentato un'ultima valutazione lorda dei costi sostenuti in vista dell'eradicazione della malattia.

(5) Le autorità francesi hanno soddisfatto integralmente i loro obblighi tecnici e amministrativi previsti dall'articolo 3 della decisione 90/424/CEE e dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(6) Il versamento del contributo finanziario della Comunità deve essere sottoposto alla condizione che le azioni programmate siano state effettivamente condotte e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie entro termini precisi.

(7) Le misure previste con la presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Versamento di un contributo finanziario della Comunità alla Francia

1. La Francia può ottenere un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute nel quadro delle misure urgenti di lotta contro la malattia di Newcastle nel 2005.

2. Il contributo finanziario della Comunità rappresenta il 50 % delle spese ammissibili al finanziamento comunitario ed è corrisposto alle condizioni previste nel regolamento (CE) n. 349/2005.

Articolo 2

Destinatario

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

---

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE del Consiglio (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

[2] GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.